

# Per una definizione di persona nella riflessione di Sergio Cotta sulla temporalità giuridica

di Luigi Di Santo

Le parole dei filosofi hanno specificato il senso della relazione che si costituisce tra l'uomo, il suo mondo e la temporalità. I filosofi che riflettono sul diritto e quindi sulla condizione umana hanno indicato nell'esperienza giuridica la linea più significativa per aprire, nel massimo della tensione, il discorso alla vita non vitalistica e schiacciata dalla tecnica scienziata (che tutto suppone di sapere, al punto tale da rinnegare se stessa) ma intesa in direzione di quella condizione che si sublima in un «desiderio di senso [che] attraversa e qualifica sia l'intera esistenza di ogni singolo uomo, sia le diverse forme del coesistere nelle istituzioni»<sup>1</sup>. Le «filosofie del tempo» avvertono l'esigenza di pensare l'uomo nel contesto della «seconda vita», quella delle istituzioni, per una declinazione della propria vitalità espressa attraverso il fare individuale e collettivo che liberi da ogni «logica combinatoria funzionale, [che] si compie su base evolutiva sistemico-funzionale con implicazioni di carattere vitalistico»<sup>2</sup>. Confrontare diritto e temporalità significa porre il diritto di fronte al tempo ma anche il tempo all'interno del diritto, come prospettive che investono la riflessione filosofico-giuridica.

Nell'itinerario speculativo di Sergio Cotta, come si vedrà, la dimensione indicata è sempre stata orizzonte primario. Nei suoi scritti dedicati alla relazione tra tempo e diritto egli si interroga sulla temporalità coscienziale, dato che «nel diritto ne va dell'uomo, della sua stessa autocomprensione coscienziale. Pertanto la conoscenza dell'oggetto diritto e la conoscenza del soggetto vivente in modo giuridico si implicano a vicenda e in questa loro coimplicazione permettono di pervenire al *sensu* del diritto»<sup>3</sup>. Diritto e tempo dunque si ritrovano nell'essere dell'uomo, ontologicamente temporale,

<sup>1</sup> B. Romano, *Filosofia del diritto e questione dello spirito*, Giappichelli, Torino 2007, p. 23 s.

<sup>2</sup> L. Avitabile, *Per una riflessione sul rischio nel diritto* in A. Argirolfi – L. Avitabile, *Responsabilità, Rischio, Diritto e Postmoderno. Percorsi di filosofia e fenomenologia giuridica e morale*, Giappichelli, Torino 2008, p. 249.

<sup>3</sup> S. Cotta, *Il diritto nell'esistenza. Linee di ontofenomenologia giuridica*, Giuffrè, Milano 1991, p. 17.

visto che il diritto non avrebbe alcun senso fuori dal con-esserci umano. Come scrive Romano, «la questione sull'origine del diritto è pertanto la questione stessa sull'origine dell'uomo, intendendo "origine" non nel senso di un presentarsi prima nel tempo misurabile, ma come irriducibilità fenomenologica, ossia come il confine, rispettivamente, tra il giuridico e il non-giuridico, tra l'uomo e il vivente»<sup>4</sup>. È ben presente la consapevolezza del diritto come fare dell'uomo, in un rapporto di reversione dove il giuridico è coesistente nello sviluppo dell'umanità e del suo iscriversi nella storia. «Questo è – afferma Cotta – prima che creazione, apprendimento di ciò che siamo, della complessa trama di influenze che riceviamo e di cui dobbiamo diventare consapevoli se vogliamo controllarle. Dal codice genetico alle idee, passando per le abitudini, le tradizioni, la cultura, l'io fin dall'inizio è veramente carico di storia, di già fatto, anche se di un già fatto che si apre al da fare e lo esige»<sup>5</sup>.

La riflessione intorno al giuridico mira a coglierne l'essenza in direzione della relazione coesistenziale, dove si esprime il concreto manifestarsi dell'attività umana, per la quale il diritto si struttura. «Per cogliere l'essenza del fenomeno giuridico, secondo Cotta, la filosofia deve muovere dalla descrizione dei modi in cui l'ente si manifesta, cercando di chiarificarne prima la forma esterna, poi la struttura interna, per giungere a interrogarne il senso profondo»<sup>6</sup>. In tal senso l'uomo è «nel diritto», perché il richiamo alla propria esistenza implica la profondità del suo essere persona, nella costante ricerca della verità, attesa e liberata dal giusto.

«Va rimarcato come Cotta sferri il suo attacco al positivismo giuridico statualistico, contestando non tanto l'insensibilità di tale metodo alle ragioni eterne del giusto, bensì alla sua inadeguatezza al concreto svolgersi dell'esperienza giuridica e la sua impraticabilità in una società pluralistica e dinamica... La razionalità del diritto, in questo senso, non è risolta nell'astratta e univoca ragione del legislatore settecentesco, ma è una razionalità plurale e già sempre in atto, esercitata da soggetti interpretanti tenuti a giustificare asserzioni e decisioni al cospetto della comunità interpretativa»<sup>7</sup>. La dimensione creativa del diritto come attività umana apre alla possibilità del senso

<sup>4</sup> B. Romano, *Filosofia del diritto e possibilità* in *Ontologia e fenomenologia del giuridico. Studi in onore di Sergio Cotta*, a c. di F. D'Agostino, Giappichelli, Torino 1995, p. 267.

<sup>5</sup> S. Cotta, *Prospettive di Filosofia del diritto*, II ed., Giappichelli, Torino 1974, p. 91.

<sup>6</sup> A. Punzi, *Il logos tra le carte del giurista* in *Percorsi di fenomenologia del diritto*, Giappichelli, Torino 2007, p. 176; inoltre A. Punzi, *Bobbio, Cotta e la fenomenologia del diritto* in AA.VV., *Metodo linguaggio scienza del diritto. Omaggio a Norberto Bobbio (1909-2004)* (a c. di A. Punzi), Giuffrè, Milano 2007, pp. 353-381.

<sup>7</sup> *Ivi*, p. 177.

in chiave temporale. Come afferma Romano, «la domanda sul diritto e la domanda sull'uomo si alimentano reciprocamente; nessuna delle due è senza l'altra. Il diritto implica l'uomo e l'uomo implica il diritto»<sup>8</sup>. Questo è il punto. Quando la coscienza identitaria si disperde nel flusso della temporalità senza alcuna "puntualizzazione", ecco che il diritto non trova più una modulazione di relazione con l'esistente. Quando il diritto non esprime la capacità mediatica di interporre i soggetti, ecco che la coscienza si priva della propria tensione al giuridico non disponendo di sé, disperdendo il fare creativo nella dimensione della afasia sociale. Viene meno la parola, si priva del fare. Non c'è più l'uomo ma il nulla.

## 1. Il diritto nell'esistenza

Sergio Cotta pone il diritto nel contesto dell'esistenza ricercandone fondamento e significato. Il diritto «in primo luogo contrasta con il patologico chiudersi della coscienza dell'io nell'isolamento, che ne inaridisce la memoria o lo blocca nella regressiva riproduzione speculare dell'immagine di sé. In secondo luogo, il diritto conferma la coscienza nella consapevolezza della sua coesistenzialità, superando l'occasionalità degli incontri. In terzo luogo, rende sicuro nella temporalità l'io (il suo volere e il suo agire) ma entro quello che è il vero e reale orizzonte della sua esistenza: la coesistenza»<sup>9</sup>. L'esperienza giuridica pone dunque una relazione esistenziale tra i soggetti, per cui è necessario «mettere in relazione il diritto con l'essere-uomo, ossia con l'essere di un ente che è ontologicamente temporale e è cosciente di questa sua intrascendibile temporalità, segnata dalla propria nascita e morte. Ora, questa relazione è l'oggetto proprio della filosofia del diritto, per la quale il nesso diritto-tempo è non già un *dato* bensì, appunto, un *problemata*»<sup>10</sup>. Nelle parole di Cotta risulta in maniera evidente che al livello della scienza giuridica e della teoria generale, il nesso diritto-tempo si esaurisce nella mera prassi della regolazione del rapporto normativamente stabilito fra il tempo nella sua "misurazione" usuale e gli atti e fatti giuridici nella misura in cui la regola giuridica non è una regola qualsiasi in quanto si caratterizza nella sua coesistenzialità, dato che mette in relazione di regolarità sincronica e diacronica l'individuo che agisce con il suo simile.

<sup>8</sup> B. Romano, *Filosofia del diritto e possibilità*, cit., p. 267.

<sup>9</sup> S. Cotta, *Il diritto nell'esistenza*, cit., p. 275

<sup>10</sup> S. Cotta, *Diritto e tempo. Linee di un'interpretazione fenomenologica*, in "Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto", 1 (1981), p. 120.

Nell'analisi del nesso per la soluzione del *problema*, sostiene Cotta, è possibile dar luogo, a un primo livello d'interpretazione della realtà, a prospettive alternative: il tempo domina il diritto; il diritto domina il tempo. Nel primo caso vi è una prevalenza del tempo sul diritto al di là della volontà umana e del suo agire; nel secondo caso si connota una prevalenza della situazione giuridica in quanto essa rimane inalterata rispetto al tempo, sottraendosi alla sua azione. Ma, sottolinea ancora Cotta, a un livello di osservazione più profondo, «l'opposizione perde la sua alternatività e si presenta quale *relazione di circolarità dialettica* [per cui] i processi di opposizione, di cui sopra, non si sopprimono a vicenda ma si inseguono e susseguono in una sorta di *eterno ritorno dell'uguale*. Infatti, il dominio del diritto sul tempo mediante la normazione e l'istituzionalizzazione viene superato dal tempo che consuma progressivamente e fa sparire le norme e le istituzioni. Ma non appena *quella* norma o istituzione è scomparsa sotto l'azione del tempo, un'altra ne sorge a contrastare e vincolare il dominio del tempo, e così di seguito»<sup>11</sup>. La relazione esistenziale, e non solo quella tra diritto e tempo, acquista il suo pieno senso, solo se ha continuità diacronica e si caratterizza in tal senso come *durata*. «In questa prospettiva, il tempo non appare più soltanto come ciò che, essendo diviso in infiniti attimi fugaci, passa e quindi distrugge il diritto e ogni relazione; bensì anche come ciò che permane, durata, e per ciò fa essere il diritto»<sup>12</sup>.

Ciò che dura e che fa essere il diritto è, secondo Cotta, *l'intenzionalità* dell'uomo. «Infatti, proprio l'intenzionalità, durando, connette insieme quegli atti nei quali, stando al *loro* tempo, appare scomponibile empiricamente il diritto»<sup>13</sup>. Dalla intenzionalità duratura riceve senso il diritto. Cotta chiama in causa Agostino e la sua compresenza dei tempi<sup>14</sup> per sottolineare quella

<sup>11</sup> *Ivi*, p. 121.

<sup>12</sup> *Ivi*, p. 123.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Agostino d'Ipbona, *Confessioni*, Rizzoli, Milano 1977, pp. 309-335. Nella riflessione di Paul Ricoeur che investe la concezione temporale di Agostino sul versante della coscienza del tempo, sulla necessità della memoria nel segno di una "visione autentica del tempo" che dia il senso della continuità all'uomo, non appare comunque possibile ritenere superata l'eredità della fisica aristotelica. Infatti distinguere le forme temporali di passato, presente e futuro dal rapporto col movimento, nel tentativo di spostare sul terreno del presente agostiniano la questione della coscienza del tempo, non porterebbe alla risoluzione della disputa tra tempo psicologico e tempo cosmologico. Ricoeur ritiene dunque che «non è possibile affrontare il problema del tempo muovendo da uno solo dei due estremi, l'anima e il movimento. La sola distensione dell'anima non può produrre l'estensione del tempo; il solo dinamismo del movimento non può produrre la dialettica del triplice presente» (P. Ricoeur, *Tempo e Racconto*, III, *Il tempo raccontato* Jaca Book, Milano 1999, pp. 34-35). Al contrario, Masullo ritiene che

sorta di sospensione dello scorrere del tempo che permette alla coscienza di comprendere passato, presente e futuro. «Applicando il ragionamento al diritto, si avrà che nel presente dell'applicazione della norma, si fanno presenti la memoria della sua passata statuizione e l'aspettativa dei suoi effetti»<sup>15</sup>. Ancora egli va oltre la distinzione tra tempo matematico e tempo coscienziale, raccolto nella *durata* e ritiene che il primo presupponga il secondo e rinvia a esso dato che sono descrivibili come due strati intercomunicanti della percezione coscienziale del tempo, di cui il primo poggia sullo strato profondo della durata. «Il tempo misurato non è inautentico di per sé, bensì quando, scisso dalla durata, venga assolutizzato, ossia ritenuto l'unica modalità coscienziale del tempo. In tal caso, poiché la misurazione è scomponibile all'infinito (matematico), non si avrebbe coscienza di nulla»<sup>16</sup>.

Il diritto si esprime attraverso questo duplice strato inscindibile della coscienza del tempo per la misurazione dei fatti giuridici in relazione alla durata coscienziale che prevede la *successione* senza separazione delle modalità giuridiche. Esso «perde il suo senso se privo di questa temporalità coscienziale, che si rivela il primo fondamentale incontro per esplicazione del mio proprio orizzonte essenziale di essere... nel mio essere sotto forma di infinità aperta»<sup>17</sup>. Per comprendersi come durata, l'io deve vivere come io identico nel flusso del vissuto, nel *flusso* dell'orizzonte husserliano<sup>18</sup>; la comprensione di sé è data, sostiene Cotta, dalla memoria, in quanto essa «mi offre la prima esperienza coscienziale (cioè non irriflessa) della sussistenza dell'io nel tempo, della durata dell'io. Essa rivela ciò che di più di intimo a sé

«già Agostino aveva esplicitato a fondo l'aristotelica idea della soggettività del tempo come operazione mentale. Il tempo per Agostino non solo "non è il moto del corpo", è invece misurazione, opera dell'anima, ma consiste nel misurare "non le cose che sono passate in modo da produrre" un'impressione dell'anima, bensì la stessa "impressione, che le cose producono, e che rimane quando esse sono passate". Attraverso il tempo insomma l'anima misura il cambiamento non delle cose, ma di se stessa, nell'avvicinarsi delle sue affezioni a opera delle cose» (A. Masullo, *Il tempo e la Grazia. Per un'etica attiva della salvezza*, Donzelli Editore, Roma 1995, p. 23).

<sup>15</sup> S. Cotta, *Diritto e tempo. Linee di un'interpretazione fenomenologica*, cit., p. 124.

<sup>16</sup> *Ivi*, pp. 124-125. Per quanto concerne la rilevanza dell'intuizione, nell'analisi di B. Romano, essa va definita «nel suo essere non una fissità ma una condizione continuamente in trasformazione, in un movimento che il se stesso di un singolo soggetto non incontra nella momentaneità assoluta, un momento-spazio dopo un altro momento-spazio, ma nella durata che forma il senso del se stesso» (B. Romano, *La legge del testo. Coalescenza di logos e nomos*, Giappichelli, Torino 1999, p. 160).

<sup>17</sup> E. Husserl, *Meditazioni cartesiane*, Bompiani, Milano 1994, p. 123 s.

<sup>18</sup> *Ibid.*

abbia l'io»<sup>19</sup>. Una memoria non discontinua ma che si sostiene e si sviluppa in virtù delle stimolazioni dall'esterno, che non corra il pericolo di perdersi nell'alienazione della non-presenza poiché ciò comprometterebbe anche il senso della durata divenuta anch'essa discontinua con la conseguenza, per le dimensioni del presente e del futuro, della dispersione nell'incertezza del fluire, nell'oblio. La *memoria ferita*, per dirla con Ricoeur, l'oblio profondo che tocca la memoria in quanto iscrizione, ritenzione, conservazione dei ricordi<sup>20</sup>. Ciò che vi è di più intimo è proprio all'io, la coscienza di sé nella memoria, è acquisito tramite l'alterità in quanto «l'incontro con l'altro-da-sé suscita la memoria di sé, perché rende presente quella relazione coesistenziale che – pur di continuo obliata nel disperdersi nel quotidiano o nell'incentrarsi nella propria soggettività empirica – è tuttavia il fondamento della vita»<sup>21</sup>. In questo contesto, il diritto nel suo essere regola ha in sé i tre modi della temporalità avvertiti immediatamente dalla coscienza: «La regola è stata posta, è vigente ora e riguarda il sarà dell'azione di per sé sempre protesa in avanti. Nel suo stesso concetto, come nel suo reale esplicarsi, la regola implica durata»<sup>22</sup>. Essa, implicando una durata, rende durevolmente consapevole l'io della sua relazione con l'altro. Il diritto, rileva Cotta, rende pubblico il tempo ma non in senso heideggeriano in quanto tale condizione va intesa nel senso della preservazione temporale dell'autenticità dell'io come coesistente. L'interazione del vissuto dell'io nell'alterità è realizzato sul terreno comune delle interferenze intersoggettive nella continua interpretazione della norma. «L'idea del tempo come ciò-che-passa non soddisfa dunque neppure quelli che credono che l'uomo è colui-che-passa, perché si trova contro, l'ostacolo della più profonda esperienza dell'io: la memoria, la ripugnanza verso la morte, l'impossibilità che l'istante si esaurisca in sé... Il giuridico rappresenta

<sup>19</sup> S. Cotta, *Diritto e tempo*, cit., p. 125 s.

<sup>20</sup> Scrive a tal proposito Ricoeur, «Aristotele nella *Fisica* evoca il potere devastatore del tempo stesso. L'oblio è così ricondotto a una universale messa in rovina, per mezzo della quale la sparizione l'avrebbe vinta in ultimo sull'apparizione, la distruzione sulla produzione. Ma è già scordare ciò che nasce e cresce, senza che nessuno possa valutare, in un bilancio esaustivo del ricordo il peso di ciò che spetta all'essere e di ciò che gli è sottratto» (P. Ricoeur, *Passato, Memoria, Oblio*, in *Filosofia del tempo*, a c. di L. Ruggiu, Bruno Mondadori, Milano 1998, p. 229). Sulla relazione tra tempo e memoria, G. Capozzi, *L'individuo, il tempo e la storia*, Jovene, Napoli 2000, pp. 69-80.

<sup>21</sup> S. Cotta, *Diritto e tempo*, cit., p. 127. Scrive Bodei a tal proposito: «In realtà anche per Bergson (come per Freud) niente si perde, ma non tutto emerge alla memoria, perché essa ha il compito di selezionare e di far venire alla coscienza solo quel che serve per l'azione e per il futuro» (R. Bodei, *Piramidi di tempo. Storie e teoria del déjà vu*, Il Mulino, Bologna 2006, pp. 64-78).

<sup>22</sup> *Ibid.*

nella storia, il metallo resistente con il quale è forgiato ciò che dura... È la struttura che dura, sono le sue forme che cambiano»<sup>23</sup>.

Il diritto dunque non si oppone alla coscienza ma anzi nasce da una profonda esigenza di questa: «Dall'inglobante ordine cosmico (segnato dalla *lex aeterna*), all'ordine antropologico della *rationalis* creatura (segnato dalla *lex naturalis*), fino all'ordine positivo-sociale (segnato dalla *lex humana*), l'uomo è inserito in un sistema ordinato che è la condizione stessa della vita»<sup>24</sup>. Nel percorso che va da Agostino (con la compresenza dei tempi) fino alla *durata umanizzante* di Bergson (che vede nel tempo la qualità stessa del reale come autocreazione continua e come processo indefinitamente aperto) e fino al *flusso* husserliano<sup>25</sup>, si trovano le radici del sistema relazionale diritto-tempo che Sergio Cotta inserisce nella riflessione, ancora ai nostri giorni viva. All'interno cioè di quella filosofia giuridica che non ritiene che il tempo, sottratto all'uomo come coscienza e pur "osservabile" con oggettiva chiarezza, in un operoso proposito di comprensione scientifica, ne segna ancor più il distacco dal "vissuto", formulando un incolmabile vuoto.

## 2. La temporalità del diritto nella filosofia giuridica italiana

La ricostruzione che qui si propone, sintetica e certamente incompleta, del pensiero di Sergio Cotta sulla relazione tra diritto e tempo, è stata operata in massima parte attraverso il saggio *Diritto e tempo. Linee di una interpretazione fenomenologica*, del 1981, pubblicato a margine di una tavola rotonda che aveva come argomento "Diritto e tempo", in seno al Congresso nazionale della Società italiana di filosofia giuridica e politica. Il testo, pubblicato negli atti e sulla "Rivista internazionale di filosofia del diritto", si confronta con le tesi degli altri partecipanti al tavolo di discussione, ossia Enrico Opocher e Luigi Bagolini. L'evento ricordato assume una importanza notevole per la filosofia giuridica italiana, in quanto riapre il dibattito sulla tematica a partire dagli studi di Gerhart Husserl che negli anni '50 del secolo scorso

<sup>23</sup> S. Cotta, *Il diritto e l'appropriazione del tempo*, in "Archivio di Filosofia", 1975, 2-3, p. 188 s.

<sup>24</sup> Id., *Il diritto naturale e l'universalizzazione del diritto*, in *Diritto naturale e diritti dell'uomo all'alba del XXI secolo*, Giuffrè, Milano 1993, p. 27.

<sup>25</sup> G. Brand, *Mondo io e tempo nei manoscritti inediti di Husserl*, Bompiani, Milano 1960. In part. pp. 145-189, dove «dopo aver rilevato la continua temporalizzazione dell'io nella riflessione, occorre descrivere più da vicino questo fluente dilagare dell'io, e penetrare nella struttura del flusso scoperto nella riflessione. Husserl chiama questo dilagare presente fluente-vivente».

ha avuto il merito, tra gli altri, di dar vita a un fecondo confronto sulla relazione tra tempo e diritto.

*Recht und Zeit* di G. Husserl è «l'ampio saggio, al quale ancora oggi tutti coloro che si occupano dei rapporti tra diritto e tempo debbono necessariamente riferirsi»<sup>26</sup>. Come scrive Giuliana Stella «l'importanza della teorizzazione giusfilosofica di G. Husserl, la cui produzione è quella di è di più lungo respiro tra i giuristi fenomenologi, è primaria. Husserl si cimenta con l'essenza stessa del diritto e tenta, mediante l'essere temporale (*Zeitsein*) di esso, una individuazione di molta parte del giuridico»<sup>27</sup>. I dispositivi di pensiero da ricostruire sono ben diversi tra loro ma tutti si pongono il problema della relazione tra l'essere umano nel tempo e del suo rapporto con la sfera giuridica nel segno di una umanizzazione del diritto. Infatti gli autori che hanno partecipato a quel dibattito, ai quali faremo riferimento, guardano alla relazione tra tempo e diritto a partire da una tensione coscienziale, seppure specificata con moduli diversi, me ben lontana da una determinazione "cronica" o "misurata", pur tenendo conto della necessità di considerare una partizione del tempo interno del diritto in direzione di quella che può essere definita una teoria generale del diritto, funzionale, che esprime una tecnica della normazione, sorda agli appelli dell'umanità dell'esperienza giuridica, fonte della relazione discorsiva tra gli uomini.

Le posizioni dei due protagonisti, insieme a Cotta, possono essere così ricordate. Luigi Bagolini nella sua riflessione sul rapporto tra la temporalità con la realtà giuridica propone una prospettiva che fonda il suo essere sulla distinzione tra un momento tecnico che è quello della registrazione del cosiddetto decorso del tempo dal punto di vista giuridico e un momento teorico che fa riferimento a un certo uso comune delle parole passato, presente, futuro per la determinazione di alcuni concetti chiave adoperati dai giuristi. Il decorso del tempo è una circostanza generalmente considerata dal giurista in relazione con altre circostanze e ha una influenza sulle cosiddette relazioni giuridiche determinata a sua volta dalla necessità della registrazione temporale. Esso va inquadrato come tempo obiettivato, implicato nelle varie nozioni croniche usate tecnicamente dai giuristi quali tempo fisso, tempo mobile, tempo utile, tempo continuo.

«Queste concettualizzazioni del giurista, che mi sembra siano caratterizzabili, in termini di tempo obiettivato, appartengono a un livello di discorso

<sup>26</sup> Così scriveva Enrico Opocher nel 1981 in apertura della sua relazione *Diritto e tempo* in "Rivista Internazionale di filosofia del diritto", 1 (1981), p. 129.

<sup>27</sup> G. Stella, *I giuristi di Husserl. L'interpretazione fenomenologia del diritto*, Giuffrè, Milano 1990, p. 155.

in cui si esprime per esigenze pratiche e tecniche quella che potrebbe essere detta la localizzazione “cronica” degli eventi con cui il giurista ha a che fare: un processo di localizzazione temporale a cui il giurista non può sottrarsi»<sup>28</sup>. Il tempo obiettivato svolge una funzione positiva che consiste nei procedimenti di registrazione cronica degli eventi giuridicamente significativi. Esso può essere definito anche in termini che coinvolgono passato, presente e futuro nel senso della successione. Bagolini osserva: «Nella successione di passato, presente e futuro è implicata la posizione dell’osservatore. La posizione dell’osservatore è “incidente” nei confronti del tempo obiettivato. Da un lato, non si può dire che il *non essere più presente* o il *non essere ancora presente* coincidano col presente; il dirlo è una contraddizione. Dall’altro lato, non si può neppure dire che il presente sia schiacciato fra il passato e il futuro poiché il presente ha uno spessore che gli deriva proprio dall’osservatore. Il che è fondamentale per comprendere la temporalità del cosiddetto tempo obiettivato contro ogni surrettizia negazione»<sup>29</sup>. La componente soggettiva dell’osservatore, la sua capacità di scelta e determinazione assicura un certo spessore al presente che fa di esso non solo o non più un mero punto geometrico ma conserva la nozione di tempo obiettivato quale condizione di orientamento e localizzazione cronica anche nell’ambito della conoscenza giuridica.

Oltre alla nozione di tempo obiettivato e spazializzato, numerabile e quantitativo, per Bagolini si presenta un altro livello di discorso: il *tempo coscienziale*, ossia il tempo della coscienza. Egli intende per coscienza «non soltanto la conoscenza analitica, descrittiva e fattuale, i cui risultati siano riducibili a proposizioni verificabili come vere o come false, bensì anche ogni specie di consapevolezza prescientifica, emozionale, pratica, mitologica, ideologica, ecc., anche la consapevolezza più o meno chiara e distinta che l’individuo abbia di ogni possibilità di azione offertagli dalla situazione e dall’ambiente sociale in cui vive»<sup>30</sup>. La realtà ambientale, nella quale un individuo vive, acquista senso e valore attraverso la coscienza delle sue possibilità di scelta e azione. «L’individuo, come coscienza ambientale, implica immediatamente la pluralità delle coscienze altrui: ciò implica che ogni cosciente manifestazione del vivere umano attraverso una integrazione delle forme temporali in quanto il presente implica fenomenologicamente il futuro. La coscienza si esplica così nell’azione attraverso una interpenetrazione

<sup>28</sup> L. Bagolini, *Tempo obiettivato, tempo coscienziale e durata nell’esperienza giuridica*, in “Rivista Internazionale di filosofia del diritto”, 1 (1981), p. 88.

<sup>29</sup> *Ivi*, p. 99.

<sup>30</sup> L. Bagolini, *Visioni della giustizia e senso comune*, Il Mulino, Bologna 1968, p. 102.

di passato, presente e futuro... La interpenetrazione di passato, presente e futuro si determina nei modi più diversi come esplicazione della mia coscienza attraverso il suo “defluire” mediante le mie azioni»<sup>31</sup>.

È definita in tal modo la centralità della coscienza che si esplica e si dispiega attraverso il senso del passato, del presente e del futuro. La prospettiva temporale coscienziale è immanente a ogni comprensione e interpretazione dei fenomeni sociali in termini di *dover essere*, superando così quei limiti relativi alle modalità giuridiche che, come si è visto, si manifestano a livello del tempo obiettivato. Affinché «il tempo coscienziale funzioni come prospettiva di comprensione della realtà sociale bisogna abbandonare la nozione bergsoniana della coscienza come pura interiorità contrapposta alla realtà sociale. Il tempo obiettivato nello spazio è un modo di essere del tempo coscienziale, un modo di essere che si costituisce come condizione di ogni descrizione empirica, come condizione di discorsi concernenti delle situazioni sociali e delle loro relazioni riducibili in termini numerabili»<sup>32</sup>. Anche per Enrico Opocher, nel proporre la sua ontologia del diritto come valore, la riflessione circa la relazione tra diritto e tempo deve essere inquadrata attraverso la lettura dei due aspetti fondamentali che tale relazione comporta: la prospettiva del tempo che il diritto esprime in direzione di un recupero di una identità coscienziale e la dimensione temporale del diritto. «Nel primo caso si pone evidentemente in questione la prospettiva del diritto come valore e, più particolarmente, la compatibilità, nel valore assiologico del diritto, di *temporalità* e *universalità*. Nel secondo, si solleva una questione fondamentale profondamente connessa al contenuto specifico del diritto e cioè la questione dell'uso che il diritto fa del tempo e, insomma, di quello che si potrebbe definire come il “tempo giuridico”»<sup>33</sup>.

Le due questioni sono connesse tra loro, ma sembra che la prima sia

<sup>31</sup> Id., *Tempo obiettivato*, cit., p. 107.

<sup>32</sup> Id., *Visioni della giustizia e senso comune*, Giappichelli, Torino 1975, p. 112 s. In merito alla distinzione tra durata e temporalità, Bagolini precisa che «mentre passato, presente e futuro (cioè il tempo in senso proprio) sono le categorie universalmente emergenti dalla esplicazione della coscienza, la durata appartiene alla consistenza ontica della coscienza stessa anche a prescindere dal suo dispiegarsi temporale». Il tempo insomma presuppone la durata e non viceversa. Essa non è riducibile né al tempo obiettivato né a quello coscienziale, ma «è la dimensione verticale dell'uomo, una dimensione che, pur esplicandosi coscienzialmente nel tempo è di per sé metatemporale. La persona vivente in questo mondo si determina nella sua durata come coimplicazione di durata e tempo l'una all'altro irriducibile» (L. Bagolini, *Tempo obiettivato, tempo coscienziale e durata nell'esperienza giuridica*, cit., pp. 110-114). Inoltre, per un confronto con le posizioni di Bergson, L. Bagolini, *Mito, potere e dialogo. Problemi di scienza politica e di filosofia della pratica*, Giappichelli, Torino 1973, pp. 103-133.

<sup>33</sup> E. Opocher, *Diritto e tempo*, cit., p. 130.

fondante per lo schiarimento dell'intera problematica. Si tratta, afferma Opocher, di capire se è possibile attribuire al diritto dignità di valore o se invece esso vada considerato come mero strumento di controllo sociale. Innanzitutto va rifiutata quella concezione che sostiene che i valori sono tali solo se si pongono fuori dal tempo, al contrario «i valori valgono per il mondo umano. Sono tali in quanto vi appartengono... Il carattere universale della loro validità non ha, dunque, nulla a che fare con la atemporalità. Esso implica piuttosto la continuità attraverso il tempo. Il che significa che la validità assiologica del diritto esprime, sotto l'aspetto temporale, la continuità e dunque la inesauribilità della funzione giuridica... il diritto si incarna nella storia e ne sostiene il peso proprio perché è valore»<sup>34</sup>. Ogni valore, quindi, si “incarna” nella storia di ogni uomo, si confronta con il farsi stesso di ogni esperienza nel senso di una continuità temporale. In tal senso, Opocher ritiene che la temporalità che il diritto come valore esprime è molto vicina a quella durata nella quale Bergson individua l'autentica essenza del tempo. Il diritto esprime il proprio condizionamento temporale attraverso la consuetudine vista come figura giuridica nella cui essenza si incarna ogni valore, al di là della validità formale che le può essere riconosciuta dai singoli ordinamenti giuridici. Il confronto con il tempo si risolve nel capire cosa significa interpretare le tre dimensioni temporali (passato, presente, futuro) attraverso il diritto come valore. Per quanto riguarda il passato e il futuro, il diritto potrebbe, secondo una prospettiva ideologica, essere connotato come conservatore o rivoluzionario, mentre, sul piano del presente, il diritto come valore si conforma alla positività formale. Questa considerazione introduce la prospettiva del ‘tempo giuridico non prima che Opocher puntualizzi sul modo d'essere del diritto nel tempo nell'ambito della sua universalità di valore. «Mentre gli altri valori tendono a assicurare la continuità temporale, vale a dire la loro universalità (anche se è chiaro che l'universalità dei valori non presenta il solo aspetto temporale) sorreggendo, nell'esperienza, quello slancio creatore che cancella ogni astratto limite temporale, il diritto sembra assicurarla proprio operando entro i limiti temporali»<sup>35</sup>.

Sul versante della “temporalità del diritto”, Opocher costata che «termini, prescrizioni, usucapione (e anche, sotto il profilo temporale, finzioni e presunzioni) sono le fondamentali figure logiche che emergono da una simile prospettiva. Il “tempo giuridico” appare perciò come un tempo circoscritto, come un segmento della continuità temporale assolutizzato»<sup>36</sup>. In

<sup>34</sup> *Ivi*, p. 131.

<sup>35</sup> *Ivi*, p. 133.

<sup>36</sup> *Ibid.*

tal senso, il tempo giuridico in quanto avulso dalla continuità temporale non è identificabile, come vorrebbe la concezione normativa, con il futuro, né lo è con il passato come vorrebbe una tradizione di pensiero che risale all'attualismo gentiliano, nel senso della prospettiva del diritto come volontà, volontà voluta, e dunque già passata. *Norma* e *volontà* rappresentano pertanto i due poli antitetici dell'esperienza giuridica in quella contrazione che il tempo subisce nel diritto. Opocher sottolinea che il diritto può essere situato sotto l'aspetto temporale, al passato o al futuro solo da un punto di vista per così dire metagiuridico, in una visuale esterna al diritto. Il tempo subisce una contrazione nel diritto: il passato e il futuro dell'azione non rappresentano perciò una contraddizione insita nel tempo giuridico, ma piuttosto i due poli di inserzione temporale dell'esperienza giuridica nell'esperienza pratica.

«Se consideriamo le specifiche figure temporali del diritto, ci accorgiamo che esse operano proprio nel senso di chiudere l'orizzonte giuridico tanto verso il passato (prescrizione), quanto verso il futuro (termini). Il "tempo giuridico" non è il passato... e nemmeno il futuro. Esso è il presente o, meglio, un'assolutizzazione del presente che costituisce quasi una scialba immagine della durata del tempo ma che è tuttavia sufficiente a suggerire ed, anzi, a imporre l'idea della continuità del diritto»<sup>37</sup>. Da una parte la temporalità del diritto che si risolve in positività formale, dall'altra la validità assiologica del diritto che trova la sua espressione, sotto l'aspetto temporale, nella continuità e nella inesauribilità della funzione giuridica. Si tratta di considerare che il diritto come valore implica sempre, nella sua qualificazione dei comportamenti, l'accertamento dei fini metagiuridici della volontà dei soggetti o, meglio, il riconoscimento dell'azione per quello che è e intende essere... Il rispetto della verità costituisce per il diritto, come d'altra parte per la stessa idea della giustizia, un presupposto necessario dal quale l'esperienza giuridica non può prescindere<sup>38</sup>. Portare avanti la riflessione per quanto concerne la definizione del "tempo giuridico", «del diritto come valore e di conseguenza sciogliere in maniera definitiva il nodo tra validità assiologica e validità formale nel rapporto diritto-tempo significherebbe procedere in tal senso dato che il diritto è valore proprio perché appartiene al processo di oggettivazione dell'esistenza, perché la sua funzione significatrice sorregge attraverso la storia, la continuità e la coerenza dell'umana libertà»<sup>39</sup>. Le posizioni di Bagolini e Opocher, pur nelle rispettive differenze dovute ai diversi

<sup>37</sup> *Ivi*, p. 135.

<sup>38</sup> *Id.*, *Analisi dell'idea della giustizia*, Giuffrè, Milano 1977, p. 135.

<sup>39</sup> *Id.*, *Lezioni di filosofia del diritto*, Cedam, Padova 1983, p. 284.

sistemi filosofici, trovano un terreno comune nell'esigenza di rappresentare una temporalità coscienziale che dia senso al fenomeno giuridico, anche alla stessa dovuta tecnicità, ma che non limitasse a quest'ultima l'intera dimensione temporale del diritto.

L'interpretazione fenomenologica di Sergio Cotta della relazione tra diritto e tempo si inserisce nella discussione, in linea con la necessaria distinzione tra tempo tecnico della normazione e tempo della coscienza nella declinazione della durata. Egli si interroga sul nucleo di senso del diritto nella esperienza temporale, nel proporre la durata come continuità diacronica, dinanzi alla intenzionalità della coscienza di cui partecipa il giuridico. Ma, come osservava Romano nelle riflessioni a margine della tavola rotonda del 1981, «il diritto, colto nella sua essenza fenomenologica, compare invece nella relazione come ciò che non solo situa il coesistere nell'unità della temporalità, ma in essa lo garantisce e dunque non è solamente un principio unitivo che libera i singoli dalla dispersione nella momentaneità conferendo durata, ma è ciò che garantisce durata. Così letta la diversa qualità temporale che appartiene ai vari principi unitivi del coesistere, si può dire che, fuori dal diritto, la relazione è sempre lasciata alla sola possibilità della ripresa della scelta comune, dunque è strutturalmente esposta al tempo dell'improvviso. Ciò che invece individua l'incidenza specifica delle temporalità del diritto è che esso entra nella relazione proprio liberando dall'angoscia della temporalità dell'improvviso»<sup>40</sup>. Si tratta di incarnare il soggetto nella sua sfera patica attraverso il giuridico nella misura in cui la dimensione ermeneutica della temporalità è attivata dal *questionare-pensare* della filosofia sul senso.

### 3. La centralità della persona vivente nella sua dimensione ontologica

Il senso dell'ermeneutica temporale di Sergio Cotta si rivela pienamente nella ricerca di ciò che è al di là della contingenza, attraverso il fenomeno giuridico, ovvero la consapevolezza della strutturale relazionalità di un uomo e della sua comunità che trova posto nella storia della coesistenza mondiale, in direzione di una fondazione ontologica nella persona umana. In tal senso «Cotta cerca un modo nuovo di ripensare il diritto naturale fondandolo

<sup>40</sup> Intervento di B. Romano raccolto in *La responsabilità politica. Diritto e tempo*, Atti del XIII Congresso nazionale della Società italiana di filosofia giuridica e politica (a c. di R. Orecchia), Giuffrè, Milano 1982, p. 262; inoltre, B. Romano, *Il senso esistenziale del diritto nella prospettiva di Kierkegaard*, Giuffrè, Milano 1973, pp. 195-211.

sulla persona umana, dialogando con grandi pensatori del suo tempo»<sup>41</sup>. Questa nuova via, che si propone di andare oltre la tradizione giusnaturalistica, guarda all'uomo che vive nel mondo ma si protrae anche oltre nel tentativo di interpretarlo. La persona viene colta nella sua urgenza ontologica e relazionale in virtù di una dimensione fenomenologica che si regola attraverso il diritto e il suo proporsi nella temporalità. «Cotta... ha presente sempre l'uomo vivente, l'uomo investigante, che cerca una verità globale, all'interno della quale si possa comprendere la specificità della persona»<sup>42</sup>. La dimensione del diritto libera la persona dal suo stato di insicurezza, dato che esso è forma di vita di cui si può cogliere il senso e attraverso cui si lascia avvicinare l'essere proprio dell'uomo<sup>43</sup>. La persona in questa direzione vive nella coesistenza disciplinata dal diritto, nell'incontro con l'altro, sia pur ricercando uno spazio che è quello delle istituzioni dove è necessario costituirsi come uomini e cittadini. Come scrive in *Diritto persona mondo umano*, «la persona è se stessa, e ha integrale coscienza di sé solo quale ente-in-relazione. Tale relazionalità non è il prodotto né della volontà personale né della imposizione d'un ente collettivo ideale o storico-assiologico. È determinazione ontologica e pertanto è condizione intrascendibile dell'esistenza umana»<sup>44</sup>. Ritorna nel suo assoluto valore la questione della temporalità. Per la persona, per ciò che significa nella coesistenza profonda, il tempo non potrà mai limitarsi alla delineazione cronologica, ma esprime l'incontro tra il mondo del vissuto e l'esteriorità come costituzione del mondo. Non ci si limita a avere un ruolo ma si è parte «nel duplice senso di essere il tutto e – ciò nonostante – di essere un auto consistente *essere* rispetto al tutto»<sup>45</sup>. Il diritto costituisce il legame. Ma solo se esso rappresenta nella sua temporalità un *plus di senso* oltre il dato normativo. Solo se esso entra in sintonia con il ruolo e con la parte che ognuno di noi ha e è. Si pensi, nell'esperienza giuridica, al ruolo del giudizio, dove «è in gioco non la mera applicazione di una norma appiattita sulla volontà del legislatore, ma la formazione e continua riscrittura di una regola intesa come unità dinamica di significato, capace di toccare la specificità dell'esperienza storica»<sup>46</sup>. Tutto ciò trova la

<sup>41</sup> L. Clavell, *Sergio Cotta metafisico*, in *Sergio Cotta (1920-2007). Scritti in memoria*, a c. di B. Romano, Quaderni della "Rivista internazionale di filosofia del diritto", Giuffrè, Milano 2010, p. 312.

<sup>42</sup> *Ivi*, p. 315.

<sup>43</sup> S. Cotta, *Il diritto nell'esistenza*, cit., p. 18.

<sup>44</sup> *Id.*, *Diritto, persona, mondo umano*, Giappichelli, Torino 1989, p. 81.

<sup>45</sup> G. Limone, *Tempo della persona e sapienza del possibile*, ESI, Napoli 1988, p. 472.

<sup>46</sup> A. Punzi, *Dialogica del diritto. Studi per una filosofia della giurisprudenza*, Giappichelli, Torino 2009, p. 112.

sua condizione di possibilità nel fatto che la persona è sempre un radicale *novum*<sup>47</sup>, mai copia, che pone allo stesso tempo nello stesso spazio unicità e parzialità, portatrice di libertà e di liberazione nel dire, nell'ascolto dell'altro, la propria *sapienza*<sup>48</sup>.

---

<sup>47</sup> G. Limone, *Dal giusnaturalismo al giustpersonalismo. Alla frontiera geoculturale della persona come bene comune*, Graf, Napoli 2005, p. 121.

<sup>48</sup> S. Sorrentino, *Il codice personalistico e il paradigma fenomenologico-antropologico della persona*, in *La persona come paradigma di senso*, a cura di S. Sorrentino e G. Limone, Città aperta edizioni, Troina 2009, p. 56.

